



consip

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO 1 CIG 417175404F, LOTTO 2 CIG 4171980ACC, LOTTO 3 CIG 4172046146

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 18 settembre 2012 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

TotalErg S.p.A., sede legale in Roma, Viale dell'Industria 92, capitale sociale Euro 47.665.314=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 740950, P. IVA 00051570893, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale dell'Industria 92, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Ing. Claudio Spinaci, giusta poteri allo stesso conferiti (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");



PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 28 dicembre 2011 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati



dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card e dei servizi connessi, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 5 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 49 del 30/04/2012 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-84 del 02/05/2012;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 1, 2 e 3 della procedura a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse le cauzioni definitive rilasciate dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed avente n 8319/8200/553365/628/2012 per un importo di Euro 1.252.273,00= (unmilione duecentocinquantaquattro mila duecento settantatre/00) per il Lotto 1, n 8319/8200/553370/629/2012 per un importo di Euro 823.864,00= (ottocentoventitre mila ottocento sessantaquattro/00) per il Lotto 2, n 8319/8200/553372/630/2012 per un importo di Euro 1.186.364,00= (unmilione centottantasei mila trecento sessantaquattro/00) per il Lotto 3 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente



considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;

- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'*Allegato "A" (Capitolato Tecnico)*, l'*Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore)*, l'*Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore)*, l'*Allegato "D" (Modello di Ordinativo di Fornitura)*; l'*Allegato "E" (Elenco dei punti vendita: Elenco punti vendita abilitati all'accettazione di Fuel Card all'interno del/i Lotto/i aggiudicato/i ed Elenco punti vendita abilitati all'accettazione delle Fuel Card sull'intera rete nazionale del Fornitore)*, l'*Allegato "F" (Condizioni Generali)*, l'*Allegato "G" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Parte I)*.

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

3. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'*Allegato "A"*;
 - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'*Allegato "B"*;
 - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'*Allegato "C"*;
 - d) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'*Allegato "F"*;
 - e) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del/i Lotto/i della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - f) **Lotto**: il territorio delimitato dai confini territoriali delle regioni: Lotto 1: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia; Lotto 2: Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia; Lotto 3: Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e all'interno del quale il Fornitore deve consegnare le Fuel Card, oggetto degli Ordinali di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti;
 - g) **Quantitativo Massimo**: quantitativo massimo della fornitura previsto per il Lotto 1 pari a litri 34.545.455, Lotto 2 pari a litri 22.727.273, Lotto 3 pari a litri 32.727.273;



- h) **Carburante per Autotrazione:** benzina super senza piombo (C.P.V. 09132100-4/Norma E.N. 228), gasolio da autotrazione (C.P.V. 09134220-5/Norma E.N. 590), GPL (C.P.V. 09133000-0/Norma E.N. 589);
 - i) **Data di Consegna:** termine massimo per la consegna delle Fuel Card e dei relativi P.I.N. da parte del Fornitore, fissato in 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data in cui l'Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile;
 - j) **Fuel Card:** carta petrolifera dotata di banda magnetica e/o microprocessore con PIN, da utilizzare come strumento di pagamento per la fornitura del Carburante per Autotrazione presso l'intera rete italiana dei punti vendita del Fornitore appositamente abilitati (dotati di terminale POS - Point of Sale);
 - k) **Luogo di Consegna:** la sede delle Amministrazioni Contraenti indicate nel relativo Ordinativo di Fornitura e presenti all'interno del Lotto;
 - l) **Quantitativo Presunto:** è il quantitativo che l'Amministrazione Contraente presume di acquistare mediante le Fuel Card oggetto dell'Ordinativo di Fornitura. Resta fermo che la fornitura dovrà tener conto del fabbisogno effettivo della predetta Amministrazione che, pertanto, potrà risultare maggiore o minore del Quantitativo Presunto di cui sopra;
 - m) **Unità utilizzatrice/i:** le sedi e/o gli uffici decentrati e/o distaccati delle Amministrazioni Contraenti, per i quali l'Amministrazione Contraente stessa emette l'Ordinativo di Fornitura; si precisa che l'Unità Utilizzatrice deve essere ubicata nel territorio del Lotto.
4. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune



modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti di fornitura di Carburante per Autotrazione mediante Fuel Card, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di *"Information Technology"*.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, ad erogare Carburante per Autotrazione tramite Fuel Card, tenendo conto del Quantitativo Presunto richiesto dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del Quantitativo Massimo.
3. Si precisa che il suddetto Quantitativo Massimo esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti sulla base del Quantitativo Presunto indicato nell'Ordinativo di Fornitura per tutta la durata delle singole forniture. Pertanto, il Fornitore dovrà comunque erogare la fornitura di carburante per autotrazione alle Amministrazioni Contraenti o, per loro, alle Unità Ordinanti, sulla base dell'effettivo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente e quindi anche se maggiore o minore del Quantitativo Presunto indicato nell'Ordinativo di Fornitura.
4. Per effetto di detti Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che nel caso in cui il valore effettivo della singola fornitura, espresso in litri, fosse inferiore al Quantitativo Presunto indicato nell'Ordinativo di Fornitura, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura entro i termini ed alle condizioni indicate nella presente Convenzione.
5. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato



Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato G.

7. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
8. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, di incrementare la fornitura di un Quantitativo Aggiuntivo (di seguito Plafond) previsto per ciascun lotto (3.454.545 litri per il lotto 1, 2.272.727 litri per il lotto 2, 3.272.727 litri per il lotto 3) qualora si esaurisca il Quantitativo Massimo comprensivo dei due quinti di cui al precedente comma 7.
9. Il Fornitore, essendo risultato aggiudicatario dei Lotti di cui in premessa, ha la facoltà di incrementare la fornitura di uno o più lotti di tali Lotti (di seguito Lotti Beneficiari) utilizzando il Plafond di uno o più dei restanti Lotti (di seguito Lotti Cedenti), a partire da quello che, alla data dell'esercizio di tale facoltà, abbia registrato un tasso giornaliero di erosione del massimale (TEMG) inferiore dove:

$$TEMG = \frac{\frac{QCO}{M}}{GG}$$

con:

- QCO = quantitativo complessivamente ordinato espresso in litri;
- M = Quantitativo Massimo più 6° e 7° quinto espressi in litri;
- GG = tempo trascorso dall'attivazione della Convenzione relativa al lotto in esame espresso in giorni solari.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 20/12/2012; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata dalla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura fino al 36° mese calcolato a partire



dalla data di attivazione della Convenzione.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a) garantire che il carburante fornito ai sensi della Convenzione abbia le caratteristiche fisico - chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI - EN di cui al Capitolato Tecnico nella versione in vigore all'atto del prelevamento, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
 - b) garantire la permanenza, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura, della consistenza numerica dei punti vendita provvisti di accettatori di Fuel Card dichiarati in sede di Offerta Tecnica;
 - c) (eventuale in caso di impegno del Fornitore ad applicare lo sconto offerto ai rifornimenti effettuali presso i punti vendita *senza servizio*) garantire la permanenza, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura, della consistenza numerica dei punti vendita *senza servizio* provvisti di accettatori di Fuel Card dichiarati in sede di Offerta Tecnica;
 - d) comunicare alla Consip, anche in formato elettronico, ogni eventuale modifica rilevante riguardante i punti vendita sia del lotto aggiudicato sia della rete nel territorio italiano di cui all'allegato E alla presente Convenzione.

ARTICOLO 7

CONSEGNA E ATTIVAZIONE

1. Il Fornitore si impegna a consegnare le Fuel Card e i relativi P.I.N. alle Amministrazioni Contraenti entro la Data di Consegna e presso il Luogo di Consegna, in conformità alle indicazioni e modalità di cui ai singoli Ordinativi di Fornitura. Entro lo stesso termine il Fornitore s'impegna ad attivare ed a rendere operative le Fuel Card consegnate, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 comma 1.
2. All'atto della consegna delle Fuel Card il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente o, per suo conto, con la corrispondente Unità Ordinante o Unità Utilizzatrice, nel quale dovranno essere indicati: la data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura; la data dell'avvenuta consegna; il numero delle Fuel Card oggetto del verbale di consegna ed il numero delle Fuel Card richieste con l'Ordinativo.
3. In caso di non perfetto funzionamento delle Fuel Card consegnate, l'Amministrazione Contraente, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'attivazione delle Fuel Card, comunicherà i difetti rilevati al Fornitore che, entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione dei malfunzionamenti, provvederà alla sostituzione delle medesime Fuel Card, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 comma 1. In caso di non perfetto funzionamento delle Fuel Card, riscontrato dall'Amministrazione Contraente oltre il decimo giorno lavorativo dall'attivazione delle Fuel Card, il Fornitore provvederà alla sostituzione delle stesse entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della comunicazione dei



malfunzionamenti da parte dell'Amministrazione stessa, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 comma 1.

4. In caso di smarrimento o di furto della Fuel Card, l'utilizzatore denuncerà immediatamente il fatto all'Autorità competente e ne darà, nello stesso tempo, comunicazione al Fornitore che provvederà a sospendere immediatamente la validità della Fuel Card smarrita o rubata ed a sostituire la Fuel Card medesima entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della comunicazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 comma 1. Le Fuel Card così sostituite dovranno essere attivate ed operative al momento della consegna. Ogni transazione commerciale effettuata successivamente alla comunicazione da parte dell'utilizzatore dell'avvenuto smarrimento o furto della Fuel Card è da considerarsi priva di efficacia nei confronti dell'Amministrazione Contraente.
5. In conformità a quanto previsto nel precedente art. 6, comma 1, lett. a), il Carburante per Autotrazione erogato deve presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI-EN in vigore all'atto del prelevamento. Fatti salvi eventuali vizi occulti si dà per accettata la qualità del carburante erogato salvo che sia stata espressamente avanzata riserva scritta all'atto dell'erogazione stessa.
6. Salvo eventuali riserve da avanzare per iscritto all'atto dell'erogazione, si intende accettata la quantità indicata sulla colonnina erogatrice. Si ricorda comunque che ogni distributore è soggetto a controlli periodici da parte degli Uffici metrici delle CCIAA ai sensi della D.M. 182 del 28 marzo 2000. In ogni caso è possibile, ai sensi del citato D.M. per ogni Amministrazione e per la Consip, anche in applicazione dell'art. 8 delle Condizioni Generali, richiedere agli Uffici metrici competenti per territorio verifiche ove ritenute necessarie.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/anno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e in appendice al Capitolato Tecnico alla presente Convenzione, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di



rendicontazione e monitoraggio delle forniture dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento di cui all'appendice al Capitolato Tecnico.

3. Il Fornitore si impegna a fornire alle Amministrazioni Contraenti che ne faranno richiesta alcuni dati a fini reportistici con riguardo alle Fuel Card ordinate ed ai prelievi connessi al loro utilizzo secondo quanto riportato nel Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore si impegna a prestare altresì gli ulteriori servizi connessi di cui al Capitolato Tecnico secondo le modalità e nei termini ivi previsti.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica così come specificato al successivo comma 2.
2. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, il corrispettivo verrà calcolato, per ciascuna tipologia di Carburante per Autotrazione, in funzione delle modalità offerte, sulla base del prezzo consigliato con servizio ore diurne al lordo delle variazioni geografiche e delle variazioni relative ai rifornimenti in autostrade e/o tangenziali comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico.

Su tale prezzo verrà applicato lo sconto indicato nell'Offerta Economica, al netto di IVA, di Euro/litro 0,075 uguale per tutti e tre i Lotti di cui alle premesse. Nel caso di applicazione dello sconto al prezzo consigliato, quest'ultimo dovrà essere esposto in fattura.

3. Le singole Amministrazioni Contraenti corrisponderanno al Fornitore l'importo del corrispettivo per la fornitura determinato sulla base degli effettivi consumi riferiti ai periodi di fatturazione. Di tali consumi il Fornitore dovrà allegare dettaglio nelle proprie fatture secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico.
4. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a trenta giorni ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso UNICREDIT, Codice IBAN IT 16 R 02008 09440 000101467765. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata



alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

5. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 11, delle Condizioni Generali, il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre 60 (sessanta) giorni, oltre i termini stabiliti dal precedente comma 4, potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative al contratto di fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente ovvero a nuovi Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione inadempiente secondo le seguenti modalità. La sospensione di cui al precedente periodo è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 4, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.

ARTICOLO 10

PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto a ai termini previsti:
 - a) per la consegna e l'attivazione delle Fuel Card richieste con l'Ordinativo di Fornitura di cui al precedente art. 7, comma 1;
 - b) per la sostituzione delle Fuel Card richieste con l'Ordinativo di Fornitura di cui al precedente art. 7, commi 3 e 4;il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per il mancato invio, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero per forza maggiore o caso fortuito, dei documenti di reportistica che si protragga per oltre n. 10 (dieci) giorni lavorativi, rispetto ai termini stabiliti nella Convenzione, con riferimento alla trasmissione della reportistica indicata nel precedente articolo 8 e nell'appendice del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 1.000,00= (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
4. Nel caso in cui il Fornitore si renda inadempiente all'obbligazione di cui all'articolo



6, comma 1, lettera a), della Convenzione, lo stesso Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

5. Resta comunque inteso che, senza pregiudizio per l'applicazione delle penali indicate nel presente articolo, le Amministrazioni Contraenti in caso di impossibilità di utilizzo delle Fuel Card potranno rifornirsi di Carburante per Autotrazione presso qualsiasi altra impresa presente sulla rete stradale e autostradale del territorio italiano e il Fornitore sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati dalle Amministrazioni Contraenti.

ARTICOLO 11

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 24/10/2012 dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed avente n. 8319/8200/553365/628/2012 per un importo di Euro 1.252.273,00= (unmilione duecentocinquantaquattromiladuecentosettantatre/00) per il Lotto 1, n. 8319/8200/553370/629/2012 per un importo di Euro 823.864,00= (ottocentoventitremilaottocentosessantaquattro/00) per il Lotto 2, n. 8319/8200/553372/630/2012 per un importo di Euro 1.186.364,00= (unmilione centottantaseimilatrecentosessantaquattro/00) per il Lotto 3, il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza annuale soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra.

Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.

ARTICOLO 12

RISOLUZIONE

1. Eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip s.p.a. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.



ARTICOLO 13

SUBAPPALTO

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 14

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 15

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 06/12/2012

CONSIP S.p.A.

Dott. Domenico Casalino

C.F.: CSLDNC62A11L219F

Certificatore: Postecom

Validità: dal 19/05/2011 al 19/05/2014

IL FORNITORE

Ing. Claudio Spinaci

C.F.: SPNCLD57S11H501F

Certificatore: InfoCert

Validità: dal 05/07/2010 al 05/07/2013



Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna e Attivazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 15 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 06/12/2012

IL FORNITORE

Ing. Claudio Spinaci

C.F.: SPNCLD57S11H501F

Certificatore: InfoCert

Validità: dal 05/07/2010 al 05/07/2013